



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- [REDACTED] - Presidente -
- [REDACTED] - Consigliere - Relatore -
- [REDACTED] - Consigliere -

ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente

SENTENZA

il processo iscritto al [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto, contestualmente all'annullamento della propria sentenza d'appello [REDACTED], pubblicata il 21 maggio 2020, con l'ordinanza della Corte di Cassazione [REDACTED], pubblicata il 2 ottobre 2024, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 e pendente

TRA

la [REDACTED] - [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla [REDACTED], costituitasi in persona di [REDACTED], dichiaratasi sua legale rappresentante *pro tempore*, e rappresentata e difesa dagli avv.ti **Generoso Marco Tullio Iodice** (codice fiscale [REDACTED]) e **Antonio Iodice** (codice fiscale [REDACTED])

- attrice in riassunzione, già appellata ed appellante incidentale -

E

l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA** (codice fiscale 03519500619), con sede in Caserta, alla Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo direttore generale *pro tempore*, dr. Amedeo [REDACTED], e rappresentata e difesa dall'[REDACTED] (codice fiscale [REDACTED])

- convenuta in riassunzione, già appellante e appellata incidentale -



II.2.2. Quanto poi alla liquidazione di tali spese, va osservato che la suindicata richiesta della [REDACTED], se, per quanto s'è detto, non può essere interpretata come una rinuncia al rego-

ben può e ragionevolmente deve essere considerata un'implicita rinuncia ad ottenere che tali spese siano liquidate in importi maggiori di quelli già liquidati in suo favore dal Tribunale di Santa maria Capua Vetere e da questa Corte d'Appello.

delle attività processuali che risultano effettivamente espletate e dei parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com-

versia, indeterminabile, ma certamente non inferiore a 520.000,01 € e presumibilmente non superiore a 1.000.000,00 € fino all'ordinanza della Corte di Cassazione, anche se, per quel che

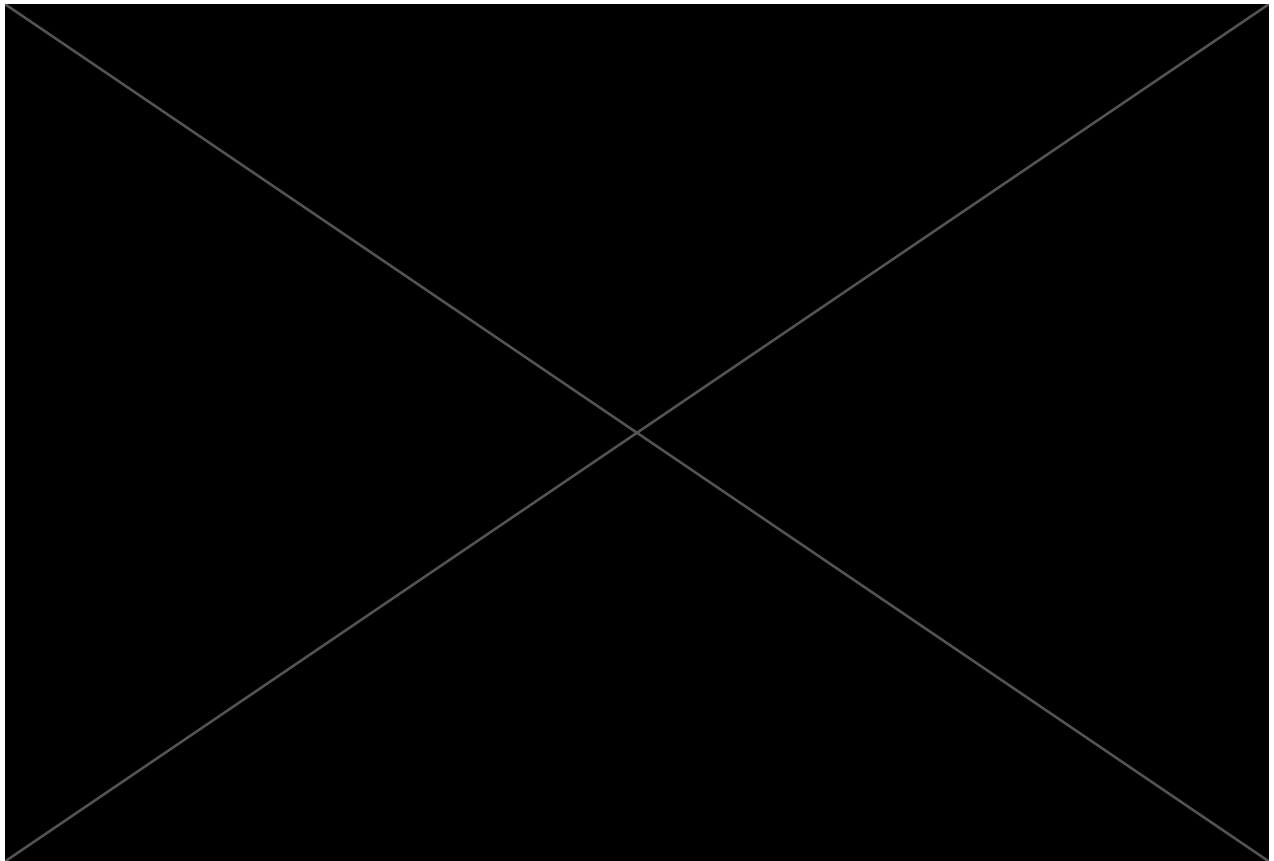
quanto già a questo titolo liquidato in favore della [REDACTED].

P.Q.M.

La Corte – definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio disposto, contestualmente al parziale annullamento della propria [REDACTED], pubblicata il 21 maggio 2020, dall'ordinanza della Corte di Cassazione [REDACTED], pubblicata il 2 ottobre 2024 – sull'appello incidentale proposto dalla [REDACTED] – [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 3 marzo 2018 emessa all'esito del processo sommario di cognizione ivi iscritto al [REDACTED]:



A) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, condanna l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta a pagare alla [REDACTED], oltre alla somma di 559.547,00 €, quella degli interessi convenzionali di mora previsti dal quinto comma dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti il 4 dicembre 2014, [REDACTED], maturati sugli importi degli acconti e del saldo dei corrispettivi spettanti alla predetta società per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate nel corso dell'anno 2014 a carico del Servizio Sanitario Nazionale pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste per il loro pagamento dagli altri commi dello stesso articolo;



Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.

Il Consigliere estensore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

